

STUDIO LEGALE DEL RE

00192 ROMA - Via Virginio Orsini n.21

tel. 0632111235 - fax 063226741

20122 MILANO - Viale Emilio Caldara n.22

tel. 02.54106036 - fax 028715871

88900 CROTONE - Via Discesa Fosso n.47

tel. 0962.900535 - fax 0962.905892

email: info@studiolegaledelre.it - www.studiolegaledelre.it

Roma, 22 Gennaio 2018

OGGETTO: *informativa contenente le ultime novità in ambito di diritto sportivo*

Gentilissimo,

in allegato Le invio la newsletter che contiene le ultime novità giurisprudenziali e non sul diritto sportivo.

Qualsivoglia approfondimento e/o informazione relative al contenuto dell'informativa potrà essere più dettagliatamente analizzato dietro Vostra richiesta.

La invito inoltre a consultare il sito web **www.studiolegaledelre.it** ed i social network di riferimento, per rimanere aggiornato sulle attività dello Studio anche in merito alle altre discipline di diritto.

Avv. Guido Del Re

DECISIONI F.I.G.C

-TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE

C.U. N. 33 DEL 19 DICEMBRE 2017 - CARENZA DEL NECESSARIO SUPPORTO PROBATORIO

Il Tribunale Federale Nazionale della FIGC pronunciandosi sul deferimento proposto a carico di alcuni tesserati responsabili di aver posto in essere atti diretti ad alterare lo svolgimento e il risultato finale di una gara al fine di assicurare ad ambedue le squadre un vantaggio in classifica, ha prosciolto i deferiti ritenendo infondato il deferimento in quanto sprovvisto del necessario supporto fattuale-giuridico necessario. Il Tribunale ha infatti precisato che *"..nell'ambito del processo sportivo, che non può non seguire i principi generali tipici del processo di parte, la Procura Federale ha indubbiamente l'onere di allegazione dei fatti e delle prove che intende assumere a fondamento del proprio deferimento e sulla base dei quali il giudice è tenuto a fondare la propria decisione.."*

C.U. N. 34 DEL 19 DICEMBRE 2017 - MANCANZA DI DATA CERTA

Il Tribunale Federale Nazionale della FIGC pronunciandosi sul deferimento proposto a carico di un'affiliata e di un tesserato per non aver corrisposto al calciatore le somme accertate dalla Commissione Accordi Economici nel termine previsto dalla normativa federale, ha sanzionato l'incolpato rilevando l'impossibilità di riscontrare nella copia della quietanza versata in atti l'idoneità del medesimo a valere quale documento avente data certa comprovante il pagamento, precisando che a far data dal 1 aprile 2016 il timbro postale apposto in calce alla quietanza rilasciata al calciatore non può costituire data certa della stessa.

-CORTE SPORTIVA D'APPELLO F.I.G.C.

C.U. N. 57 DEL 14 DICEMBRE 2017 - AMMISSIBILITÀ DELLA PROVA TELEVISIVA

La Corte Sportiva d'Appello della FIGC si è pronunciata in un procedimento promosso dalla Procura Federale avverso la decisione del Giudice Sportivo che non aveva sanzionato il comportamento violento di un calciatore nei confronti di un avversario. La Procura sosteneva che le immagini televisive acquisite nel corso del procedimento di primo grado nonché la spiegazione del direttore di gara, fossero state erroneamente interpretate dal Giudice di prime cure. Sul punto la Corte Sportiva d'Appello, soprassedendo sul merito della vicenda, rigettava il ricorso precisando *"..che il presupposto necessario ed imprescindibile per l'ammissione della prova televisiva è costituito dalla totale mancanza di percezione, da parte dell'Arbitro, della condotta oggetto della prova stessa. L'art. 35, comma 1.3., del C.G.S., fa riferimento, invero, ai "fatti*

[...] non visti dall'arbitro, che di conseguenza non ha potuto prendere decisioni al riguardo" per definire l'ambito di applicazione della prova televisiva, con la conseguenza che, nel caso in cui l'evento sia stato visto e, quindi, valutato dal Direttore di gara, la predetta prova non potrà essere ammessa.."

-CORTE FEDERALE D'APPELLO F.I.G.C.

CON C.U. N. 71 DEL 19 DICEMBRE 2017 - PARERE INTERPRETATIVO SULL'ART. 22 BIS NOIF

La Corte Federale d'Appello della FIGC si è espressa relativamente alla richiesta di interpretazione avanzata dal Presidente Federale in merito all'eventuale possibilità che la sentenza conseguente a patteggiamento possa essere equiparata ad un'ordinaria sentenza di condanna ai fini dell'applicazione dell'art. 22 bis NOIF. La Corte, specificando che *"..il richiamo alla sentenza penale di condanna contenuto nell'art. 22 bis NOIF dev'essere inteso come riferito alla pronuncia che abbia accertato la responsabilità penale dell'imputato.."*, ha escluso che la sentenza resa a seguito di patteggiamento, possa essere automaticamente equiparata ad un'ordinaria sentenza di condanna.

-CORTE FEDERALE D'APPELLO F.I.P

C.U. N. 618 DEL 14 DICEMBRE 2017 - ADEMPIMENTI ECONOMICI PER L'ACCESSO ALLA GIUSTIZIA

La Corte Federale d'Appello della FIP pronunciandosi sul reclamo proposto da un'affiliata avverso la decisione assunta in primo grado dal Tribunale Federale, ha ritenuto inammissibile il reclamo alla luce del disposto dell'art. 78 Regolamento Giustizia relativamente alla mancanza del contributo dovuto per l'accesso alla giustizia precisando che *"..in base ai principi contenuti nel detto articolo, il contributo è dovuto dal reclamante [...] e deve essere versato precedentemente alla formalizzazione dell'atto di reclamo con bonifico bancario o autorizzazione all'addebito sulla scheda contabile della società .. il mancato versamento del contributo o la mancata autorizzazione all'addebito comportano la declaratoria di inammissibilità del reclamo.."*.

DECISIONI C.O.N.I.

-COLLEGIO DI GARANZIA DELLO SPORT

DECISIONE N. 93 DEL 19 DICEMBRE 2017 - ILLECITO SPORTIVO ED OMESSA DENUNCIA

il Collegio di Garanzia dello Sport del CONI pronunciandosi sul ricorso presentato da un tesserato avverso la decisione della Corte Federale d'Appello che lo riteneva responsabile di condotte finalizzate all'alterazione dell'esito di una partita, si è espresso sulla domanda subordinata del ricorrente che richiedeva il declassamento della violazione da illecito sportivo ad omessa denuncia. Il Collegio, ritenuto provato un diretto coinvolgimento del tesserato nel *tentativo di combine in concorso con altri soggetti ha rigettato la domanda precisando che "..il discrimen tra l'illecito sportivo e*

l'omessa denuncia si fonda sul fatto che, nel primo caso, il soggetto responsabile del comportamento volto ad alterare il risultato o l'andamento di una gara è parte attiva della condotta illecita e ne risponde a titolo principale; nel secondo caso, invece, egli è a conoscenza dell'azione commessa e della sua antigiuridicità, di cui, però, rimane soggetto estraneo..”.

DECISIONE N. 94 DEL 20 DICEMBRE 2017 - INAMMISSIBILITÀ DEL RICORSO PER MANCANZA DEI REQUISITI ESSENZIALI

Il Collegio di Garanzia dello Sport del Coni si è espresso sul ricorso presentato da un sodalizio sportivo avverso la decisione della Corte d'Appello Federale FPI, la quale aveva dichiarato il ricorso inammissibile in quanto avente una domanda del tutto nuovo. Il Collegio di Garanzia dello Sport, tuttavia, nonostante confermasse la inammissibilità del ricorso, ha precisato che lo stesso non può ritenersi tale, in quanto manca ab origine di alcuni requisiti essenziali, così come peraltro affermato dal Giudice di prime cure.

-APPROFONDIMENTI

Legge di Stabilità 2018 ed agente sportivo

a cura dell'Avv. Guido Del Re

Il 30.11.2017 è stato accolto l'emendamento n. 40.55 sulla “disciplina dell'agente sportivo”. La via è quella della regolamentazione della professione di Agente sportivo in Italia. La citata norma dispone difatti l'istituzione della figura dell'Agente Sportivo (non si parla di Agente di Calciatori) operante in tutte le discipline sportive riconosciute dal C.O.N.I.. Nel mondo calcio, tale norma, comporterà presumibilmente una riforma dell'attuale Regolamento per i Servizi di Procuratore Sportivo adottato dalla F.I.G.C. Difatti nel 2015, con la cd. Deregulation voluta dalla F.I.F.A., veniva abolita la figura dell' Agente di Calciatori, l'elenco Agenti tenuto dalle singole Federazioni nazionali (in Italia F.I.G.C.) ed il relativo esame abilitativo. Il Regolamento Agenti F.I.F.A. e tutti i regolamenti delle singole Federazioni (in Italia il Regolamento Agenti F.I.G.C.) venivano sostituiti dal Regolamento Intermediari F.I.F.A. al quale, le stesse Federazione, dovevano rinviare per la stesura dei nuovi Regolamenti interni (in Italia entrò in vigore ad Aprile 2015 il Regolamento per i Servizi di Procuratore Sportivo). L'emendamento accolto ripristina le condizioni pregresse disponendo: 1.il ripristino della prova abilitativa (salvo per chi abbia ottenuto l'abilitazione prima del 31.03.2015); 2.l'accesso alla professione solo per coloro che siano in possesso del diploma di scuola media superiore o equipollente, cittadini italiani o di altro stato membro dell'UE, e che non abbiano subito alcuna condanna per delitti colposi nell'ultimo cinquennio; 3.l'istituzione di un Registro Nazionale degli Agenti Sportivi presso il C.O.N.I.; 4. Il pagamento di un'iscrizione annua a titolo di “imposta di bollo” di euro 250,00. Sarà il Presidente del Consiglio dei Ministri a definire le modalità di svolgimento delle prove abilitative, le composizione e funzioni delle commissioni giudicatrici, le modalità di tenuta del Registro, gli obblighi di aggiornamento, i parametri di determinazione dei compensi. Con l'accoglimento della

proposta di modifica n. 40.55 al DDL n. 2960 il C.O.N.I. avrà un ruolo centrale, dovrà difatti adottare entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, un regolamento che disciplini i casi di incompatibilità, fissando il consequenziale regime sanzionatorio sportivo. Di seguito il testo: *«È istituito presso il Coni, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, il "Registro Nazionale degli Agenti Sportivi", al quale deve essere iscritto, dietro pagamento di un'imposta di bollo annuale di 250,00 euro, chi in forza di un incarico redatto in forma scritta mette in relazione due o più soggetti operanti nell'ambito di una disciplina sportiva riconosciuta dal Coni ai fini della conclusione di un contratto di prestazione sportiva di natura professionistica, del trasferimento di siffatta prestazione o del tesseramento presso una federazione sportiva professionistica. Può iscriversi al suddetto registro il cittadino italiano o di altro Stato membro dell'Unione europea, nel pieno godimento dei diritti civili, che non abbia riportato condanne per delitti non colposi nell'ultimo quinquennio, in possesso del diploma di scuola media superiore o equipollente, che supera una prova abilitativa diretta ad accertarne l'idoneità. E fatta salva la validità dei pregressi titoli abilitativi rilasciati prima del 31 marzo 2015. Agli atleti e alle società è vietato avvalersi di soggetti non iscritti nel Registro pena la nullità dei contratti, fatte salve le competenze professionali riconosciute per legge. Con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentito il Coni, sono definiti: le modalità di svolgimento delle prove abilitative; la composizione e le funzioni delle commissioni giudicatrici; le modalità di tenuta del Registro; gli obblighi di aggiornamento; i parametri di determinazione dei compensi. Il Coni, con regolamento da adottare entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, disciplina i casi di incompatibilità, fissando il consequenziale regime sanzionatorio sportivo».*

-NOVITA' E COMUNICAZIONI

Nasce Football Service

Gennaio 2018 è il mese che vede la nascita dell'Agenzia Football Service: *“..una moderna agenzia .. Football Service è calciomercato, consulenza e intermediazione. E' consapevolezza storica del proprio ruolo e innovazione nell'interpretarlo. Con determinazione, competenza e passione. Professionalità ed esperienza caratterizzano la nostra struttura posizionata in un network specializzato in procure sportive, trasferimenti e scoperta di giovani talenti, focalizzata nel mondo del calcio. Siamo fortemente convinti che i limiti esistano solamente nelle menti di coloro che sono privi di sogni – creiamo percorsi di carriere attraverso il sacrificio e l'amore per lo sport, seguendo il calciatore in ogni passo verso il successo..”* <http://www.footballservice.eu/>

Figc, il 29 gennaio l'elezione del presidente

L'Assemblea elettiva per nominare il nuovo presidente della Figc è stata fissata per il prossimo 29 gennaio 2018.

Gullit debutta nel mondo degli Esports: nasce l'accademia per giovani talenti di

FIFA

Ruud Gullit, uno dei giocatori più importanti nella storia del calcio, ha deciso di intraprendere una nuova avventura: fondare un'accademia di esports dedicata proprio ai videogiocatori di FIFA, il celebre game targato EA Sports che vanta milioni di appassionati nel mondo.

Lo scopo dell'iniziativa punta proprio a dare la possibilità di emergere a giovani talenti senza la necessità di poter contare sul supporto di un club importante. I videogiocatori, come riporta la testata spagnola *lajugadafinanciera*, potranno contare su specifica formazione professionale per poter migliorare i propri difetti e ottenere risultati sempre più importanti nelle sfide.

Ai membri dell'Accademia verrà fornito un addestramento completo. Oltre alla formazione, verranno sviluppati strumenti software per analizzare e migliorare il gameplay a livello strategico e tattico. Non è finita qui: prevista anche una specifica formazione sull'uso dei social network con l'obiettivo di creare un proprio marchio personale.

Ibrahimovic sbarca al cinema, dopo l'autobiografia ecco un film sullo svedese

Zlatan Ibrahimovic è pronto a prendersi la scena anche sul grande schermo. L'attaccante svedese, fermo ai box per un nuovo problema al ginocchio operato lo scorso anno, vedrà la propria carriera trasportata al cinema dopo l'autobiografia pubblicata ormai sei anni fa, che nella sola Svezia ha venduto ben 800.000 copie.

Come riportato dal giornale svedese Aftonbladet, lo scrittore David Lagercrantz sta già lavorando al progetto: «Posso confermare che stiamo già scrivendo la sceneggiatura. Penso che possa venire bene». Queste le parole di Lagercrantz ai media. Lo sceneggiatore è anche coautore dell'autobiografia "Jag är Zlatan" (Io, Ibra), dal momento che ha aiutato il giocatore nella stesura del testo.

L'obiettivo è quello di finire la sceneggiatura a marzo. In un progetto di cui lo stesso Zlatan fa parte, e che sarà prodotto da B-Reel Films. Si tratterebbe del secondo film sulla vita del calciatore, dopo "Ibrahimovic - Diventare leggenda": un documentario andato in onda su Sky.